SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 152° - Numero 214

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 14 settembre 2011** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 206

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 20 luglio 2011.

Conferimento dell'incarico onorario al commissario ad acta del consorzio agrario provinciale di Pistoia. *(11A11815)*

DECRETO 26 luglio 2011.

Sostituzione del commissario liquidatore della soc. coop. «PGM Costruzioni Società cooperativa», in Ginosa, in liquidazione coatta amministrativa. *(11A11816)*

DECRETO 26 luglio 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «MA.PA. società cooperativa», in Altamura e nomina del commissario liquidatore. *(11A11817)*

DECRETO 26 luglio 2011.

Sostituzione del commissario liquidatore della soc. coop. «Euro Costruzioni società cooperativa», in Ginosa, in liquidazione coatta amministrativa. *(11A11818)*

DECRETO 26 luglio 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «La Chiarastella società cooperativa di prod. e lavoro a r.l.», in Pozzuoli e nomina del commissario liquidatore. *(11A11819)*

DECRETO 1° agosto 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cantina di Novoli S.A.C.», in Novoli e nomina del commissario liquidatore. *(11A11820)*

DECRETO 1° agosto 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «P.G.S. Polis General Services», in Alessandria e nomina del commissario liquidatore. *(11A11821)*

DECRETO 1° agosto 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Consorzio Torino», in Torino e nomina del commissario liquidatore. *(11A11822)*

DECRETO 1° agosto 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Mall Service - società cooperativa», in Pozzolo Formigaro e nomina del commissario liquidatore. *(11A11823)*

DECRETO 1° agosto 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «EUR Coop cooperativa a r.l.», in Recetto e nomina del commissario liquidatore. *(11A11824)*

DECRETO 1° agosto 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Granda 2000», in Fossano e nomina del commissario liquidatore. *(11A11825)*

DECRETO 1° agosto 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Super Coop Siris società cooperativa», in Nova Siri e nomina del commissario liquidatore. *(11A11826)*

DECRETO 1° agosto 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Viticoltori Coronata Valpolcevera società cooperativa agricola - Soc. coop. a r.l.», in Genova e nomina del commissario liquidatore. *(11A11827)*

DECRETO 1° agosto 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Blu Style società cooperativa a responsabilità limitata», in Cellino San Marco e nomina del commissario liquidatore. *(11A11828)*

DECRETO 1° agosto 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Servire società cooperativa sociale», in Brindisi e nomina del commissario liquidatore. *(11A11829)*

DECRETO 1° agosto 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Soc. coop.va Pescatori Mar Grande a r.l.», in Taranto e nomina del commissario liquidatore. *(11A11830)*

DECRETO 1° agosto 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «La Zattera in Onda società cooperativa sociale», in Parolise e nomina del commissario liquidatore. *(11A11831)*

DECRETO 1° agosto 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Valbormida società cooperativa siglabile Valbormida S.C. - società cooperativa», in Cairo Montenotte e nomina del commissario liquidatore. *(11A11832)*

DECRETO 1° agosto 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Steno Art - società cooperativa», in Foggia e nomina del commissario liquidatore. *(11A11833)*

DECRETO 1° agosto 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Carrozzeria Gianni», in Mornese e nomina del commissario liquidatore. *(11A11834)*

DECRETO 1° agosto 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «PRO.MO.TER. Promotori del territorio - società cooperativa», in Macerata e nomina del commissario liquidatore. *(11A11835)*

DECRETO 1° agosto 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Nova Mercatura soc. coop. a r.l.», in Torino e nomina del commissario liquidatore. *(11A11836)*

DECRETO 1° agosto 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Coservice coop. a responsabilità limitata», in Tirano e nomina del commissario liquidatore. *(11A11837)*

DECRETO 1° agosto 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «La Bottega - cooperativa sociale a responsabilità limitata», in Morbegno e nomina del commissario liquidatore. *(11A11838)*

DECRETO 1° agosto 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa Venere», in Domodossola e nomina del commissario liquidatore. *(11A11839)*

DECRETO 1° agosto 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Tecnosald società cooperativa artigiana a r.l. siglabile Tecnosald - S.c.a r.l. in liquidazione», in Torino e nomina del commissario liquidatore. *(11A11840)*

DECRETO 5 agosto 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Arianna & Jessica società cooperativa», in Corigliano Calabro e nomina del commissario liquidatore. *(11A11841)*

DECRETO 5 agosto 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Agricola Vasilica società cooperativa», in Corigliano Calabro e nomina del commissario liquidatore. *(11A11842)*

DECRETO 5 agosto 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa Agricola 2005», in Longobucco e nomina del commissario liquidatore. *(11A11843)*

DECRETO 5 agosto 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Agricori - società cooperativa», in Corigliano Calabro e nomina del commissario liquidatore. *(11A11844)*

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 giugno 2011.

Autorizzazione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ad assumere a tempo indeterminato 60 docenti di prima e seconda fascia per incarichi di insegnamento nelle Accademie e nei Conservatori di musica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

Visto l'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dall'articolo 66, comma 7, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, e dall'articolo 9, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, in cui si dispone che per il quadriennio 2010-2013, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ad eccezione dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente, nonché nel limite del 20 per cento delle unità cessate nello stesso anno di riferimento;

Visto il citato articolo 1, comma 523, della legge n. 296 del 2006, e successive modificazioni ed integrazioni, che, nell'elencare le amministrazioni statali sottoposte ad un regime di limitazione delle assunzioni a tempo indeterminato, non comprende il comparto scuola e gli Istituti di alta formazione artistica e musicale e coreutica;

Considerato che come già previsto in applicazione dell'articolo 1, comma 101, della citata legge n. 311 del 2004, il comparto scuola e gli Istituti di alta formazione artistica e musicale e coreutica continuano a rimanere fuori dai limiti assunzionali di cui alle disposizioni di legge richiamate, fermo restando il loro assoggettamento alla specifica disciplina di settore e ad una programmazione del fabbisogno corrispondente alle effettive esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica perseguiti;

Visto l'art. 3, comma 58, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il quale prevede che, in attesa della completa attuazione della legge 21 dicembre 1999, n. 508, al personale delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) si applica, in materia di assunzioni, la disciplina autorizzatoria di cui all'art. 39, comma 3-*bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni;

Considerato che, come peraltro chiarito con circolare congiunta del Dipartimento della funzione pubblica e del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato in data 22 febbraio 2011, n. 11786, per il personale delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) continua ad applicarsi, in materia di assunzioni, la disciplina autorizzatoria di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come successivamente modificato ed integrato;

Visto l'articolo 39, comma 3-*bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 in materia di «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica», e successive modificazioni, che prevede la disciplina autorizzatoria delle assunzioni, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e dell'economia e delle finanze;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, ed in particolare l'articolo 1, comma 1, lettera *ii)*;

Vista la nota del 15 settembre 2010, n. 8432 con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha richiesto l'autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato n. 60 unità di personale docente di prima e seconda fascia per incarichi di insegnamento nelle accademie e nei conservatori di musica;

Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 22954 del 1° dicembre 2010, che esprime il proprio assenso all'autorizzazione ad assumere n. 60 unità di personale docente di prima e seconda fascia, allegando il parere espresso dal competente Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato con nota prot. n. 90083 del 12 novembre 2010;

Ritenuto di aderire al parere espresso dal Gabinetto del Ministero dell'economia e delle finanze e di procedere ad autorizzare il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca all'assunzione di n. 60 unità di personale docente di prima e seconda fascia per incarichi di insegnamento nelle accademie e nei conservatori di musica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 maggio 2011;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato le seguenti unità di personale:

n. 60 unità di personale docente di prima e seconda fascia per incarichi di insegnamento nelle accademie e nei conservatori di musica.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 21 giugno 2011

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BRUNETTA, *Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Registrato alla Corte dei conti il 21 luglio 2011
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 15, foglio n. 359

11A12019

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 agosto 2011.

Utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza da parte delle pubbliche amministrazioni.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 2 del decreto-legge del 6 luglio 2011, n. 98 recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che reca disposizioni restrittive in materia di autovetture di servizio;

Visto, in particolare, il comma 4 dell'articolo 2 del predetto decreto-legge n. 98 del 2011, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sono disposti modalità e limiti di utilizzo delle autovetture di servizio al fine di ridurne il numero e i costi;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

Decreta:

Art. 1.

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente decreto disciplina l'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza da parte delle pubbliche amministrazioni, al fine di conseguire obiettivi di razionalizzazione e trasparenza nell'utilizzo delle stesse autovetture, di contenimento dei costi e di miglioramento complessivo del servizio, anche attraverso l'adozione di modalità innovative di gestione.

2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le Autorità indipendenti, ed esclusi gli Organi costituzionali e, salvo quanto previsto dall'articolo 5, le Regioni e gli enti locali.

3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle amministrazioni che utilizzano non più di una autovettura di servizio. Non si applicano, altresì, alle autovetture adibite ai servizi operativi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, della salute e incolumità pubblica, della sicurezza stradale, della difesa e della sicurezza militare, nonché ai servizi ispettivi relativi a funzioni di carattere fiscale e contributivo.

Art. 2.

Soggetti legittimati all'uso delle autovetture di servizio

1. Le autovetture di servizio possono essere assegnate in uso esclusivo alle seguenti Autorità:

a) Presidente e Vice-Presidente del Consiglio dei Ministri;

b) Ministri, Vice-Ministri e Sottosegretari di Stato;

c) Primo Presidente, Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche;

d) Presidente del Consiglio di Stato;

e) Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti;

f) Avvocato generale dello Stato;

g) Presidente del Consiglio di Giustizia amministrativa della Regione siciliana;

h) Presidenti delle Autorità amministrative indipendenti;

i) Presidenti di INPS, INAIL e INPDAP.

2. Le autovetture di servizio possono essere attribuite, con provvedimento adottato da ciascuna amministrazione, in uso non esclusivo, ai seguenti soggetti:

a) Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

b) Capi di Gabinetto dei Ministri;

c) Capi dei Dipartimenti e degli Uffici autonomi equiparati della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

d) Segretari generali dei Ministeri, nonché Capi dei Dipartimenti o Uffici di pari livello, anche periferici, delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2;

e) Presidenti degli enti pubblici non economici, Direttori delle Agenzie fiscali, Presidenti degli enti di ricerca e delle altre pubbliche amministrazioni richiamate all'art. 1, comma 2.

3. Per il personale delle magistrature, dell'Avvocatura dello Stato, dei Corpi militari, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, hanno diritto all'assegnazione, in uso non esclusivo, dell'autovettura soltanto i soggetti titolari di incarichi equiparati a quelli di cui al comma 2. A tal fine i Ministri rispettivamente competenti trasmettono i provvedimenti che elencano gli incarichi equiparati, entro il 30 settembre 2011, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri che provvede a sottoporli alla Corte dei conti per la registrazione.

4. Restano ferme le vigenti disposizioni concernenti l'uso delle autovetture di servizio e autovetture blindate per ragioni di sicurezza nazionale e di protezione personale.

5. E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di assegnare autovetture di servizio a soggetti diversi da quelli individuati ai sensi del presente articolo. La violazione del predetto divieto è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare del dirigente responsabile.

Art. 3.

Modalità di utilizzo delle autovetture di servizio

1. Al fine di realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 1, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, gestiscono il proprio parco auto con le seguenti modalità:

a) riduzione del numero complessivo di autovetture di proprietà, limitando l'acquisizione in proprietà ai soli casi di documentato risparmio e di acquisto di autovetture a bassa emissione di agenti inquinanti secondo le previsioni del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 24, recante attuazione della direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli a ridotto impatto ambientale e a basso consumo energetico nel trasporto su strada. L'acquisizione delle autovetture, anche a bassa emissione di agenti inquinanti, avviene anche attraverso il ricorso agli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.;

b) acquisizione di autovetture di servizio in via prioritaria mediante contratti di locazione o noleggio con o senza conducente, anche attraverso il ricorso agli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.;

c) stipula di convenzioni con società di tassisti o di trasporto con conducente;

d) razionalizzazione dell'uso delle autovetture per percorsi in tutto o in parte coincidenti da realizzarsi attraverso l'utilizzo condiviso delle autovetture, anche tra più amministrazioni, a fronte di esigenze di servizio programmate periodicamente dalle amministrazioni interessate, ovvero, qualora non programmabili, segnalate tempestivamente;

e) utilizzazione di contratti di locazione o noleggio con o senza conducente, con costi omnicomprensivi prefissati per chilometro;

f) adozione di sistemi telematici per la trasparenza dell'uso delle autovetture di servizio operativo;

g) contenimento dei costi di gestione delle autovetture di servizio, anche mediante la riduzione della potenza, della cilindrata, dei consumi, dei premi assicurativi e delle spese di manutenzione, nonché mediante la scelta di allestimenti e modelli che non risultino eccedenti in relazione alle esigenze di utilizzazione delle autovetture;

h) predeterminazione dei criteri per l'impiego di tutte le autovetture di servizio e, in particolare, dell'autorizzazione da parte del vertice amministrativo all'utilizzo delle stesse in sede e, eccezionalmente, fuori sede.

2. Le pubbliche amministrazioni provvedono alla graduale riduzione della dotazione di autovetture di servizio, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Art. 4.

Limiti di utilizzo delle autovetture di servizio

1. L'uso delle autovetture di cui all'articolo 2 è concesso limitatamente al periodo di durata dell'incarico e per le sole esigenze di servizio del titolare, ivi compresi gli spostamenti verso e da il luogo di lavoro.

2. Fermi restando i limiti di cui al comma 1, l'utilizzo delle autovetture di servizio con autista, assegnate in uso non esclusivo, di cui all'articolo 2, comma 2, è consentito per i casi di effettiva necessità legata ad inderogabili ragioni di servizio; sono utilizzati, in alternativa, i mezzi di trasporto pubblico quando, in relazione al percorso ed alle esigenze di servizio, gli stessi garantiscano risparmi per la pubblica amministrazione ed uguale efficacia.

Art. 5.

Censimento permanente delle autovetture di servizio

1. Al fine di realizzare un censimento permanente delle autovetture di servizio, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, incluse le Regioni e gli enti locali, comunicano, entro novanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, in via telematica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sulla base del questionario da questo predisposto, l'elenco delle autovetture di servizio a qualunque titolo possedute o utilizzate, anche se fornite da altre amministrazioni pubbliche, distinte per cilindrata ed anno di immatricolazione, specificandone le modalità di utilizzo. Per le successive acquisizioni le amministrazioni effettuano la medesima comunicazione entro trenta giorni dalla data di acquisizione o di entrata in possesso delle autovetture di servizio. Dalla comunicazione sono escluse le autovetture acquisite in noleggio o locazione per un periodo inferiore a trenta giorni. I dati comunicati sono resi pubblici dal Dipartimento della funzione pubblica in apposita sezione del proprio sito.

2. La mancata comunicazione dei dati di cui al comma 1 è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare del dirigente responsabile.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 2011

Il Presidente del Consiglio dei Ministri: BERLUSCONI

Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione: BRUNETTA

Registrato alla Corte dei conti il 2 settembre 2011
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 17, foglio n. 229

11A12138

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 agosto 2011.

Sostituzione di un componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di San Giuseppe Vesuviano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 9 dicembre 2009, registrato alla Corte dei conti in data 14 dicembre 2009, con il quale, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di San Giuseppe Vesuviano (Napoli) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, composta dal prefetto dr. Ciro Trotta, dal viceprefetto dr.ssa Paola Spena e dal direttore amministrativo contabile dr. Raffaele Barbato;

Visto il proprio decreto in data 16 febbraio 2011, registrato alla Corte dei conti in data 3 marzo 2011, con il quale il dr. Ciro Trotta è stato sostituito dalla dr.ssa Gabriella Tramonti;

Considerato che la dr.ssa Gabriella Tramonti per sopravvenute esigenze di servizio non può proseguire nell'incarico e, pertanto, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Vista la proposta del Ministro dell'interno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 agosto 2011;

Decreta:

La dr.ssa Cinzia Guercio, viceprefetto, è nominata componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di San Giuseppe Vesuviano (Napoli) in sostituzione della dr.ssa Gabriella Tramonti.

Dato a Roma, addì 24 agosto 2011

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARONI, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 31 agosto 2011
Ministeri Istituzionali, Interno, registro n. 17, foglio n. 109

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di San Giuseppe Vesuviano (Napoli) è stato sciolto con decreto del Presidente della Repubblica in data 9 dicembre 2009, registrato alla Corte dei conti in data 14 dicembre 2009, per la durata di mesi diciotto, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed è stata nominata una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente composta dal prefetto dr. Ciro Trotta, dal viceprefetto dr.ssa Paola Spena e dal direttore amministrativo contabile dr. Raffaele Barbato.

Con successivo decreto in data 16 febbraio 2011, registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 2011, il dr. Ciro Trotta è stato sostituito dalla dr.ssa Gabriella Tramonti, viceprefetto.

Considerato che per sopravvenute esigenze di servizio la dr.ssa Gabriella Tramonti non può proseguire nell'incarico, si rende necessario provvedere alla nomina di un nuovo componente della suddetta commissione straordinaria.

Sottopongo pertanto alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla nomina della dr.ssa Cinzia Guercio, viceprefetto, quale componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di San Giuseppe Vesuviano in sostituzione della dr.ssa Gabriella Tramonti.

Roma, 2 agosto 2011

Il Ministro dell'interno: MARONI

11A12018

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 26 agosto 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Discepoli Elena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza di Discepoli Elena, nata il 18 agosto 1974 a Corinaldo, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico laurea in giurisprudenza ottenuto presso l'Università degli studi «Carlo Bo» di Urbino in data 13 marzo 2003;

Considerato che la medesima risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato che l'interessata ha inoltre prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta da attestazione dell'Ordine degli avvocati di Ancona dell'11 luglio 2005;

Considerato che il Ministero dell'Educacion spagnolo, con atto del 10 agosto 2010, avendo accertato il superamento degli esami previsti nella risoluzione del 22 maggio 2009, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha l'istante documentato di essere iscritta all'«Ilustre colegio de Abogados de Lorca» dal 28 dicembre 2010;

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che «se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»;

Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo analogo» debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione;

Ritenuto, pertanto, che non sussistendo i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa composta anche di una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato e al fine quindi del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Considerato le determinazioni della conferenza di servizi del 1º aprile 2011;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria in atti allegato;

Decreta:

Alla sig.ra Discepoli Elena, nata il 18 agosto 1974 a Corinaldo, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di «Abogado» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli «avvocati».

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta della candidata: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

La richiedente, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia alla richiedente al recapito indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessata certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 26 agosto 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A11993

DECRETO 26 agosto 2011.

Riconoscimento, al sig. Fabrizio Mirko, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza di Fabrizio Mirko, nato l'8 gennaio 1977 a Pisa, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato; Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico ottenuto in Italia, laurea in giurisprudenza conseguita presso l'Università degli Studi di Pisa in data 4.10.2005;

Considerato che il medesimo risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato che l'interessato ha inoltre prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta da attestazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lucca del 7.11.2007;

Considerato, altresì, che l'interessato ha prodotto l'attestazione della Corte d'Appello di Firenze di avere superato le prove scritte per l'esame di abilitazione alla professione forense come attestato in data 27.10.2010;

Considerato che il Ministero dell'Educacion spagnolo, con atto del 5.8.2010, avendo accertato il superamento degli esami previsti nella risoluzione del 13.7.2009, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritto all'«Ilustre colegio de Abogados de Murcia» dal 29.12.2010

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Considerato che nella fattispecie il richiedente risulta avere superato la prova scritta dell'esame di abilitazione per la professione di avvocato in Italia;

Ritenuto che, ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato, non può non tenersi conto che lo stesso, oltre che possedere una formazione accademica ed istituzionale, ha dato prova di avere compiuto la prescritta pratica in Italia nonché di avere superato, con esito positivo, le prove scritte dell'esame di abilitazione alla professione forense;

Ritenuto che il superamento della prova scritta dell'esame di abilitazione alla professione forense può consentire di limitare la misura della prova attitudinale alla sola prova orale, quale presupposto essenziale per la verifica della capacità professionale dell'interessato;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Vista le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 1.4.2011;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Al sig. Fabrizio Mirko, nato l'8 gennaio 1977 a Pisa, cittadino italiano è riconosciuto il titolo professionale di «abogado» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli avvocati.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) Unica prova orale su due materie: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio Nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia alla richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 26 agosto 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A11995

DECRETO 26 agosto 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra De Gasperi Graziella, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza di De Gasperi Graziella nata il 29 agosto 1957 a Galliate, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del d. lgs. n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di "avvocato";

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico Laurea in Giurisprudenza ottenuto presso l'Università degli Studi di Milano in data 6.4.2005;

Considerato che la medesima risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato, inoltre, che l'interessata ha prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta da certificazione dell'Ordine degli Avvocati di Milano del 5.7.2007;

Considerato, altresì, che l'interessata ha prodotto l'attestazione della Corte d'Appello di Milano di avere superato le prove scritte per l'esame di abilitazione alla professione forense nell'anno 2007 ;

Preso atto che la richiedente ha documentato un'attestazione di frequenza a un corso pratico per la preparazione della prova scritta dell'esame di avvocato e inoltre l'iscrizione alla Sezione speciale come Avvocato presso l'Ordine degli Avvocati di Milano;

Considerato che il Ministero dell'Educacion spagnolo, con atto del 15.7.2010, avendo accertato il superamento degli esami previsti nella risoluzione del 28.4.2010, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritta all' "Ilustre colegio d'Abogados de Lorca" come attestato in data 28.12.2010;

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art.22, comma secondo, del decreto legislativo 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Considerato che nella fattispecie la richiedente risulta avere superato la prova scritta dell'esame di abilitazione per la professione di avvocato in Italia;

Ritenuto che, ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessata, non può non tenersi conto che la stessa, oltre che possedere una formazione accademica ed istituzionale, ha dato prova di avere compiuto la prescritta pratica in Italia nonché di avere superato, con esito positivo, le prove scritte dell'esame di abilitazione alla professione forense;

Considerato che nella conferenza di servizi del 1.4.2011 si è ritenuto di non attribuire ulteriore rilevanza ai certificati attestanti ulteriore formazione acquisita in Italia in quanto tale formazione verte su materie diverse rispetto a quelle oggetto della misura compensativa stessa;

Ritenuto che il superamento della prova scritta dell'esame di abilitazione alla professione forense può consentire di limitare la misura della prova attitudinale alla sola prova orale, quale presupposto essenziale per la verifica della capacità professionale dell'interessata;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Vista le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 1.4.2011;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria in atti allegato;

Decreta:

Alla sig.ra De Gasperi Graziella nata il 29 agosto 1957 a Galliate, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di «abogado» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli avvocati. Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) Unica prova orale su due materie: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

La richiedente, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio Nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia alla richiedente al recapito indicato nella domanda. La commissione rilascia all'interessata certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 26 agosto 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A11997

DECRETO 29 agosto 2011.

Riconoscimento, al sig. Cilli Luca, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del sig. Cilli Luca, nato il 25 giugno 1965 a Roma, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del d. lgs. n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato d. lgs. n. 286/98, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive integrazioni;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che il sig. Cilli Luca è in possesso del titolo accademico, ottenuto in Italia, Laurea in Giurisprudenza, conseguito presso l' Università degli studi di Roma "La Sapienza" il 19.4.1993;

Considerato che il medesimo risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato, inoltre, che l'interessato ha prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma attestato in data 26.9.1997;

Considerato che il Ministero dell'Educacion spagnolo, con atto del 21.3.2011, avendo accertato il superamento degli esami previsti nella risoluzione del 20.10.2010, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato, inoltre, che l'interessato ha prodotto certificazione attestante l'iscrizione come "no ejerciente" presso il "Ilustre Colegio d'Abogados de Madrid" come attestato in data 6.4.2011;

Considerato pertanto che il richiedente è in possesso dei requisiti per l'accesso alla professione in Spagna, ai sensi dell'art. 13.1 della direttiva 2005/36/CE, come attestato dalla Autorità competente spagnola;

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che "se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale";

Ritenuto che il riferimento al "percorso formativo analogo" debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione;

Ritenuto, pertanto, che non sussistendo i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa composta anche di una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato e al fine quindi del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Vista le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 26 maggio 2011 ;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria in atti allegato;

Decreta:

Al sig. Cilli Luca, nato il 25 giugno 1965 a Roma, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di «Abogado» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli avvocati.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) Una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) Unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio Nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia al richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 29 agosto 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A11996

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 29 agosto 2011.

Riconoscimento, al sig. Alexandre Escribá de la Fuente, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

Visto l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato decreto legislativo concernente «Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione»;

Vista l'istanza dell'11 luglio 2011, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Alexandre Escribá de la Fuente nato a Madrid (Spagna) il giorno 3 aprile 1981, di cittadinanza spagnola, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Licenciado en Medicina» rilasciato in data 11 ottobre 2006 dalla Universidad Complutense de Madrid - Spagna - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico chirurgo;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Licenciado en Medicina» rilasciato dalla Universidad Complutense de Madrid - Spagna - in data 11 ottobre 2006 al sig. Alexandre Escribá de la Fuente, nato a Madrid (Spagna) il giorno 3 aprile 1981, di cittadinanza spagnola, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

Art. 2.

Il Sig. Alexandre Escribá de la Fuente è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di medico chirurgo previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici chirur-

ghi e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 agosto 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A11863

DECRETO 29 agosto 2011.

Riconoscimento, al sig. Nicolae-Cristian Manea, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

Visto l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato decreto legislativo concernente «Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione»;

Vista l'istanza del 4 luglio 2011, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Nicolae-Cristian Manea nato a Dej (Romania) il giorno 11 dicembre 1981, di cittadinanza rumena, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Diploma de Licență de Doctor-medic in domeniul Medicinā specializarea Medicinā Generalā» rilasciato in data 15 febbraio 2008 con il n. 756 dalla Universitatea «Lucian Blaga» din Sibiu - Romania - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico chirurgo;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente Decreto, il titolo di «Diploma de Licență de Doctor-medic in domeniul Medicinā specializarea Medicinā Generalā» rilasciato dalla Universitatea «Lucian Blaga» din Sibiu - Romania, in data 15 febbraio 2008 con il n. 756 al sig. Nicolae-Cristian Manea, nato a Dej (Romania) il giorno 11 dicembre 1981, di cittadinanza rumena, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

Art. 2.

Il Sig. Nicolae-Cristian Manea è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di medico chirurgo previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 agosto 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A11864

DECRETO 29 agosto 2011.

Riconoscimento, al sig. Georg Nock, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

Visto l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato decreto legislativo concernente «Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione»;

Vista l'istanza dell'8 agosto 2011, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Georg Nock nato a Merano (BZ) (Italia) il giorno 13 giugno 1985, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il ricono-

scimento del titolo di «Doktor der gesamten Heilkunde» rilasciato in data 27 maggio 2011 dalla Medizinische Universität Innsbruck - Austria - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico chirurgo;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Doktor der gesamten Heilkunde» rilasciato dalla Medizinische Universität Innsbruck - Austria - in data 27 maggio 2011 al sig. Georg Nock, nato a Merano (BZ) (Italia) il giorno 13 giugno 1985, di cittadinanza italiana, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

Art. 2.

Il sig. Georg Nock è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di medico chirurgo previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 agosto 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A11865

DECRETO 29 agosto 2011.

Riconoscimento, al sig. Iulian Mihai Varlan, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

Visto l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato decreto legislativo concernente «Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione»;

Vista l'istanza del 25 luglio 2011, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Iulian Mihai Varlan nato a Roman (Romania) il giorno 9 giugno 1980, di cittadinanza romena, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Diploma de Licență de Doctor-medic in profilul Medicinā specializarea Medicinā Generalā» rilasciato in data 5 ottobre 2005 con il n. 722 dalla Universitatea din Oradea - Romania - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico chirurgo;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Diploma de Licență de Doctor-medic in profilul Medicinā specializarea Medicinā Generalā» rilasciato dalla Universitatea din Oradea - Romania - in data 5 ottobre 2005 con il n. 722 al sig. Iulian Mihai Varlan, nato a Roman (Romania) il giorno 9 giugno 1980, di cittadinanza romena, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

Art. 2.

Il sig. Iulian Mihai Varlan è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di medico chirurgo previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 agosto 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A11866

DECRETO 29 agosto 2011.

Riconoscimento, al sig. Paul Bold, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato decreto legislativo concernente «Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione»;

Vista l'istanza del 14 luglio 2011, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Paul Bold nato a Timisoara (Romania) il giorno 5 novembre 1981, di cittadinanza romena, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Diploma de Licenţă de Doctor-medic in profilul Medicinā specializarea stomatologie» rilasciato in data 5 febbraio 2007 con il n. 534 dalla Universitatea de Medicinā şi Farmacie «Victor Babes» Timisoara - Romania, al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di odontoiatra;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Diploma de Licenţă de Doctor-medic in profilul Medicinā specializarea stomatologie» rilasciato dalla Universitatea de Medicinā şi Farmacie «Victor Babes» Timisoara - Romania in data 5 febbraio 2007 con il n. 534 al sig. Paul Bold, nato a Timisoara (Romania) il giorno 5 novembre 1981, di cittadinanza romena, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

Art. 2.

Il sig. Paul Bold è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 agosto 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A11867

DECRETO 29 agosto 2011.

Riconoscimento, al sig. Marcello Sartori, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di veterinario.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato decreto legislativo concernente «Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione»;

Vista l'istanza del 20 giugno 2011, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Marcello Sartori nato a Mesagne (Brindisi) (Italia) il giorno 20 ottobre 1976, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Licenciado en Veterinaria» rilasciato in data 13 luglio 2010 dalla Universidad de Murcia - Spagna al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di veterinario;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Licenciado en Veterinaria» rilasciato dalla Universidad de Murcia - Spagna in data 13 luglio 2010 al sig. Marcello Sartori, nato a Mesagne (Brindisi) (Italia) il giorno 20 ottobre 1976, di cittadinanza italiana, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di veterinario.

Art. 2.

Il sig. Marcello Sartori è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di veterinario previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici veterinari territorialmente competente che informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 agosto 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A11868

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 24 agosto 2011.

Costituzione della commissione speciale agricoltori presso il comitato provinciale I.N.P.S. di Milano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI MILANO

Visto il proprio decreto n. 12 del 15 marzo 2011 di ricostituzione del Comitato provinciale dell'I.N.P.S. di Milano;

Visto l'articolo 46, comma 1, lettere *b)* ed *f)*, della legge 9 marzo 1989 n. 88, riguardante il contenzioso in materia di prestazioni dei lavoratori autonomi, ivi comprese quelle relative ai trattamenti familiari ed alle prestazioni di maternità;

Vista la circolare n. 33/89 del 19 aprile 1989 del ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto l'articolo 7, comma 10, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica», convertito, con modifiche, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, che ha previsto la riduzione «in misura non inferiore al 30%» del numero dei componenti dei Comitati provinciali I.N.P.S. di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, così come sostituito dall'articolo 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Vista la nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Segretariato generale - Div. I - prot. n. 11/I/0001996 del 9 luglio 2010 con la quale vengono fornite linee d'indirizzo alle Direzioni provinciali, al fine di uniformare l'applicazione del citato articolo 7, comma 10, del decreto-legge n. 78/2010;

Considerato che, con tale nota, è stato precisato che la riduzione prevista dall'articolo 7, comma 10, del decreto-legge n. 78/2010 deve applicarsi anche alle Speciali Commissioni dei Comitati provinciali competenti a decidere i ricorsi avverso i provvedimenti dell'INPS, concernenti le prestazioni di cui all'art. 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Vista la nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale per le politiche previdenziali - Divisione II - prot. n. 1075 del 21 gennaio 2011 con la quale è stato precisato che, in analogia a quanto previsto dall'articolo 34, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 1970 e successive modificazioni, ciascuna delle Commissioni speciali costituite in seno ai Comitati provinciali dell'INPS ai sensi dell'articolo 46, comma 3, della legge n. 88/89 nomina nel proprio seno il presidente scelto tra i tre rappresentanti di categoria facenti parte della composizione di ciascuna di esse;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 14/95 prot. n. 12035 dell'11 gennaio 1995, con la quale sono fornite indicazioni, con i relativi criteri di valutazione, per la determinazione del grado di rappresentatività;

Considerato in particolare che tale circolare ha individuato i seguenti criteri di valutazione per la determinazione del grado di rappresentatività:

1) consistenza numerica del sindacato;

2) significativa presenza territoriale sul piano nazionale;

3) attività di tutela di interessi individuali e collettivi con particolare riferimento alla contrattazione collettiva;

Esperiti gli accertamenti previsti dall'articolo 35 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 639/70 ed acquisiti dalla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura, dall'Osservatorio del mercato del lavoro della provincia di Milano e dall'Ufficio regionale ISTAT di Milano i dati di valutazione atti a dedurre l'importanza ed il grado di sviluppo delle diverse attività produttive nel territorio provinciale di riferimento oltre che la consistenza numerica ed il diverso indice annuo di occupazione delle forze lavoro che vi sono impiegate;

Tenuto conto degli elementi di valutazione in possesso della scrivente Direzione provinciale del lavoro con riferimento all'attività di conciliazione delle controversie di lavoro ed alla partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti e accordi collettivi di lavoro a livello provinciale;

Precisato che gli accertamenti effettuati al fine di stabilire il requisito del maggior grado della rappresentatività, anche sulla base della effettiva operatività delle Associazioni e delle Organizzazioni interessate, garantendo al contempo il principio del pluralismo partecipativo, hanno riguardato:

1. consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole associazioni ed organizzazioni sindacali, rilevati sulla base dei dati dalle medesime forniti e correlati anche alla rilevanza ed al livello di sviluppo oltre che all'indice di occupazione delle forze lavoro impiegate nelle diverse attività produttive;

2. ampiezza e diffusione territoriale delle strutture organizzative sul piano provinciale di ciascuna organizzazione sindacale;

3. partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti e accordi collettivi di lavoro a livello provinciale;

4. partecipazione alla trattazione dei tentativi di conciliazione delle controversie individuali di lavoro esperite dalla Commissione di conciliazione istituita presso la Direzione provinciale del lavoro di Milano, nonché alla trattazione di vertenze di lavoro conciliate in sede sindacale con successivo deposito del verbale presso la Direzione provinciale del lavoro;

Visto l'orientamento giurisprudenziale in base al quale, nel sistema relativo alla formazione di organismi collegiali pubblici, «il principio proporzionale, che tiene conto della presenza di una certa categoria nell'ambito territoriale, deve essere adeguatamente contemperato con il principio pluralistico, volto ad attribuire rilievo agli interessi categoriali nelle loro differenziali composizioni» (Consiglio di Stato, Sezione sesta, sentenza n. 1067/2007);

Considerato che si deve provvedere alla costituzione della Speciale Commissione del Comitato provinciale I.N.P.S. di Milano degli agricoltori come lavoratori autonomi di cui all'art. 46, comma 3, legge n. 88 del 9 marzo 1989;

che sono state interpellate le seguenti Organizzazioni degli agricoltori come lavoratori autonomi:

Federazione Interprovinciale Coldiretti di Milano e Lodi;

CIA Associazione Provinciale di Milano. Lodi e Monza e Brianza;

Tenuto conto dei criteri e degli orientamenti interpretativi indicati;

Vista la mancata designazione del proprio rappresentante da parte della CIA Associazione Provinciale di Milano, Lodi e Monza e Brianza a seguito della quale, in applicazione del disposto di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/70, si è proceduto a richiedere alla Federazione interprovinciale Coldiretti di Milano e Lodi la designazione di un ulteriore rappresentante dell'Associazione in seno alla Speciale Commissione del Comitato provinciale I.N.P.S. di Milano degli agricoltori come lavoratori autonomi di cui all'art. 46, comma 3, legge n. 88 del 9 marzo 1989;

Viste le designazioni della Federazione Interprovinciale Coldiretti di Milano e Lodi;

Decreta:

È costituita la Commissione speciale del comitato provinciale I.N.P.S. di Milano degli agricoltori come lavoratori autonomi di cui all'art. 46, comma 3, della legge 9 marzo 1989, n. 88, così come rimodulato dall'articolo 7, comma 10, del decreto-legge del 31 maggio 2010, n. 78.

Tale Commissione è composta nel modo seguente:

il direttore *pro tempore* della Direzione provinciale del lavoro di Milano o un proprio delegato;

il direttore *pro tempore* della Ragioneria provinciale di Stato di Milano o un proprio delegato;

il direttore *pro tempore* della sede provinciale dell'INPS di Milano o un proprio delegato;

Cislaghi Adriano in rappresentanza di Federazione interprovinciale Coldiretti di Milano e Lodi;

Simonazzi Luigi in rappresentanza di Federazione interprovinciale Coldiretti di Milano e Lodi;

Favotto Orfeo in rappresentanza di Federazione interprovinciale Coldiretti di Milano e Lodi.

La Commissione nomina nel proprio seno il presidente scelto tra i tre rappresentanti di categoria che compongono la Commissione stessa.

La Commissione dura in carica quattro anni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul Bollettino Ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Avverso il presente decreto è ammesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 29 e 41 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ricorso innanzi al Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, o in alternativa, ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1199/71, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni dalla medesima pubblicazione.

Milano, 24 agosto 2011

Il direttore provinciale: WEBER

11A12012

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 11 agosto 2011.

Proroga delle autorizzazioni, per l'espletamento delle procedure di conformità, a vari organismi previste dal d.l. 18 luglio 2005, n. 171 in attuazione della direttiva 2003/44/CE.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vista la direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 giugno1994 sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le unità da diporto;

Visto il decreto ministeriale 30 aprile 2003, n. 175, recante il regolamento in materia di disposizioni per il rilascio dell'autorizzazione agli organismi di certificazione in materia di progettazione, di costruzione e immissione in commercio di unità da diporto e loro componenti;

Vista la direttiva 2003/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 giugno 2003, che modifica la direttiva 94/25/CE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti le unità da diporto;

Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE;

Visti i decreti interdirettoriali datati 21 luglio 2006 di autorizzazione agli organismi ANCCP S.r.1., Rina S.p.A., Quality and Security S.r.l., Istituto Giordano S.p.A., Udicer-Nautitest S.r.l. e DNV Modulo UNO S.c. a r.l. ad espletare le procedure di attestazione di conformità per i prodotti rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;

Vista l'istanza del 28 febbraio 2011, n. 08, successivamente integrata con nota del 29 marzo 2011 con la quale la ANCCP S.r.l. ha presentato la domanda di rinnovo della citata autorizzazione;

Vista l'istanza del 4 aprile 2011, con la quale il Quality and Security S.r.l. ha presentato la domanda di rinnovo della citata autorizzazione ai sensi dell'art. 7, comma 3 del citato decreto ministeriale 30 aprile 2003, n. 175;

Vista l'istanza del 5 maggio 2011, con la quale l'Istituto Giordano S.p.A. ha presentato la domanda di rinnovo della citata autorizzazione ai sensi dell'art. 7, comma 3 del citato decreto ministeriale 30 aprile 2003, n. 175;

Vista l'istanza del 25 maggio 2011, con la quale l'Udicer- Nautitest S.r.l. ha presentato la domanda di rinnovo della citata autorizzazione ai sensi dell'art. 7, comma 3 del citato decreto ministeriale 30 aprile 2003, n. 175;

Visto il comunicato del Ministero dello sviluppo economico relativo al conferimento di un ramo d'azienda da Rina S.p.A. a Rina Services S.p.A. pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 2 del 4 gennaio 2010;

Vista l'istanza del 27 giugno 2011 con la quale il Rina Services S.p.A. ha presentato la domanda di rinnovo della citata autorizzazione ai sensi dell'art. 7, comma 3 del citato decreto ministeriale 30 aprile 2003, n. 175, successivamente integrata in data 25 luglio 2011;

Vista l'istanza del 22 luglio 2011 con la quale il DNV Modulo UNO S.c. a r.l. ha presentato la domanda di rinnovo della citata autorizzazione ai sensi dell'art. 7, comma 3 del citato decreto ministeriale 30 aprile 2003, n. 175;

Visto il verbale datato 9 maggio 2011 della struttura tecnica di cui all'art. 7, comma 5 del citato decreto ministeriale 30 aprile 2003, n. 175, istituita con decreto interdirettoriale dell'11 febbraio 2004;

Vista la nota a firma dei competenti uffici delle due amministrazioni sulle modalità di rinnovo delle autorizzazioni, anticipata via fax il 18 luglio 2011 agli organismi notificati;

Visto il programma degli audit da condurre presso i singoli organismi;

Considerato inoltre che a seguito degli audit deve essere convocata l'apposita struttura tecnica ai fini del rilascio parere favorevole all'idoneità dell'organismo richiedente il rinnovo dell'autorizzazione;

Considerata l'opportunità di rilasciare contestualmente le autorizzazioni agli organismi che saranno giudicati idonei per rispettare il principio di «par condicio» tra gli stessi organismi adottato in sede di autorizzazione;

Considerato che tali procedure comportano tempistiche che si prolungano oltre il termine di validità delle autorizzazioni concesse;

Ritenuto di dover procedere alla proroga dell'autorizzazione di cui all'art. 7, comma 2, del citato decreto ministeriale del 30 aprile 2003, n. 175;

Decreta:

Art. 1.

Le autorizzazioni di cui ai decreti del 21 luglio 2006 per gli organismi ANCCP S.r.l., Quality and Security S.r.l., Istituto Giordano S.p.A., Udicer- Nautitest S.r.l., Rina Services S.p.A. e DNV Modulo UNO S.c. a r.l., sono prorogate al 31 dicembre 2011.

Roma, 11 agosto 2011

Il direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico: VECCHIO

Il direttore generale per il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne del Ministero delle infrastrutture: PUJA

11A12010

DECRETO 12 agosto 2011.

Autorizzazione all'organismo «Teslab S.r.l.», in Livorno al rilascio di certificazione CE per la direttiva 2006/95/CE, relativa alla marcature CE del materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

E

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la direttiva CEE 19 febbraio 1973, n. 23 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relativa al materiale elettrico destinate ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione;

Vista la legge 18 ottobre 1977, n. 791, di attuazione della direttiva sopracitata;

Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626 di attuazione della direttiva n. 93/68/CEE in materia di marcatura CE del materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione;

Vista la direttiva 2006/95/CE che abroga la direttiva 73/23/CEE

Vista la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2003, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione per l'autorizzazione degli organismi alla certificazione CE;

Vista l'istanza acquisita in atti il 14 giugno 2010 al n. 69998, con la quale la società Teslab S.r.l., con sede legale in via delle Cateratte, 84 - 57122 Livorno, ha richiesto ha richiesto il riconoscimento come organismo notificato per predisporre relazioni ai sensi dell'art. 6 della legge 18 ottobre 1977, n. 791, così come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626 e rendere pareri alla Commissione europea come previsto dall'art. 8 della legge 18 ottobre 1977, n. 791, così come modificato dall'art. 3 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626;

Rilevato che la documentazione prodotta dalla società Teslab S.r.l., è conforme a quanto richiesto dai contenuti della direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002;

Visto l'esito favorevole della riunione del gruppo di lavoro, tenutasi presso il Ministero dello sviluppo economico in data 24 gennaio 2011;

Decretano:

Art. 1.

1. La società Teslab S.r.l., con sede legale in via delle Cateratte, 84 - 57122 Livorno è designata ai sensi dell'art. 6 della legge 18 ottobre 1977, n. 791, modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626, quale organismo notificato in grado di elaborare, in caso di contestazione, relazioni di conformità alle regole di sicurezza di cui all'art. 2 della legge 18 ottobre 1977, n. 791;

2. Il suddetto organismo è designato altresì, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626, a rendere pareri alla Commissione europea circa le misure nazionali concernenti il materiale elettrico in applicazione dell'art. 9 della direttiva n. 73/23/CEE:

Art. 2.

1. La presente autorizzazione ha la validità di cinque anni.

2. Gli oneri relativi al rilascio ed al mantenimento dell'autorizzazione di cui al comma precedente sono a carico della società Teslab S.r.l.; per la determinazione di tali oneri si applicano le disposizioni dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1994, così come previsto dall'art. 3 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626.

3. La certificazione CE di cui al precedente articolo deve essere effettuata secondo le forme, modalità e procedure stabilite nei pertinenti articoli del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626.

4. Tutti gli atti relativi all'attività di certificazione, ivi compresi i rapporti di prova sono conservati a cura della società Teslab S.r.l., per un periodo non inferiore a dieci anni.

5. Gli estremi delle certificazioni rilasciate sono riportate in apposito registro.

6. Il mancato esercizio, da parte dell'organismo, dell'attività di certificazione, per un periodo superiore ai sei mesi, comporta la decadenza dell'autorizzazione, come previsto dall'art. 5 della direttiva 19 dicembre 2002 del Ministro delle attività produttive, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2003.

7. Con periodicità trimestrale, copia integrale delle certificazioni rilasciate, è inviata su supporto magnetico, al Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Div. XIV.

Art. 3.

1. Entro il periodo di validità della presente autorizzazione, il Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro, si riservano la facoltà di verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione, disponendo appositi controlli.

2. Qualsiasi variazione nello stato di diritto o di fatto, rilevante ai fini del mantenimento dei requisiti di cui al comma precedente, deve essere tempestivamente comunicato al Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Div. XIV.

3. Ove nel corso dell'attività, anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacità tecniche e professionali o si constati che, per la mancata osservanza dei criteri minimi fissati dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del 22 marzo 1993 e dalla direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 12 agosto 2011

Il direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico: VECCHIO

Il direttore generale della tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
MASTROPIETRO

11A12011

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 5 settembre 2011.

Atto di indirizzo sull'osservanza dei principi vigenti in materia di informazione in tema di raccolta firme per la promozione dei *referendum* popolari aventi ad oggetto la legge 21 dicembre 2005, n. 270, recante «Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica». (Deliberazione n. 226/11/CSP).

L'AUTORITÁ PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione della Commissione per i servizi ed i prodotti del 5 settembre 2011;

Visto l'art. 1, comma 6, lettera *b)*, numeri 1 e 9 della legge 31 luglio 1997, n. 249;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici»;

Viste le segnalazioni dell'Associazione «Articolo 21. Liberi di» dell'8 agosto 2011 (prot. n. 41665) e del Co.Re.CU (Comitato referendario per i collegi uninominali) del 9 agosto 2011 (prot. 41948) , con le quali è stato richiesto l'intervento dell'Autorità inteso ad assicurare il rispetto da parte delle emittenti pubbliche e private del diritto all'informazione dei cittadini in relazione alla raccolta delle firme per la promozione dei *referendum* aventi ad oggetto la legge 21 dicembre 2005, n. 270, recante «Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica», i cui quesiti sono stati pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 160 del 12 luglio 2011;

Visto l'invito ad assicurare l'informazione sulla raccolta delle firme per la promozione dei *referendum* in questione rivolto dall'Autorità a tutte le emittenti radiotelevisive pubbliche e private e pubblicato in data 19 agosto 2011 sul proprio sito Internet;

Vista l'ulteriore segnalazione pervenuta in data 1° settembre 2011 (prot. 0044369) da parte del Co.Re.CU, nella quale è stata evidenziata la scarsa informazione fornita dalle emittenti radiotelevisive sul tema della raccolta delle firme per i *referendum* in questione, il cui termine viene a scadenza il 30 settembre 2011;

Ritenuta l'importanza socio-politica dell'iniziativa in questione, momento collettivo di partecipazione alla fase precedente allo svolgimento dei *referendum* popolari che si riconnette all'esercizio del diritto di voto, espressione della sovranità popolare;

Considerato che, ai sensi degli articoli 3 e 7 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, costituiscono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo il pluralismo, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione, nonché l'apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, e che l'attività di informazione dei servizi di media audiovisivi e radiofonici , in quanto servizio di interesse generale, deve favorire la libera formazione delle opinioni;

Considerato che l'Autorità è chiamata dall'art. 10, comma 1, del citato testo unico ad assicurare il rispetto dei diritti fondamentali della persona nel settore delle comunicazioni anche mediante servizi di media audiovisivi e radiofonici;

Rilevato, altresì, che l'art. 7, comma 3, dello stesso testo unico prevede che l'Autorità debba rendere effettiva l'osservanza dei principi sopra esposti nei programmi di informazione e di propaganda elettorale;

Considerato che dai dati del monitoraggio dell'Autorità emerge una insufficiente informazione da parte delle reti televisive nazionali sulla raccolta delle firme per la promozione dei citati *referendum*;

Ritenuta, pertanto, l'opportunità, anche in previsione della prossima scadenza del termine per il deposito delle firme di sottoscrizione dei *referendum* (30 settembre 2011), di adottare nei confronti delle emittenti radiotelevisive un atto di indirizzo inteso a sollecitare un adeguato spazio informativo alla raccolta delle firme per la promozione dei *referendum* popolari aventi ad oggetto le leggi elettorali, nell'osservanza dei principi vigenti in materia di informazione;

Udita la relazione dei commissari Michele Lauria e Antonio Martusciello relatori ai sensi dell'articolo 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Le emittenti radiotelevisive sono invitate a riservare nei programmi di informazione uno spazio adeguato all'argomento della raccolta delle firme per la promozione dei *referendum* popolari aventi ad oggetto la legge 21 dicembre 2005, n. 270, recante «Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica», i cui quesiti sono stati pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 160 del 12 luglio 2011, nell'osservanza dei principi di pluralismo, obiettività, completezza e imparzialità dell'informazione radiotelevisiva.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Roma, 5 settembre 2011

Il presidente
CALABRÒ

I commissari relatori
LAURIA - MARTUSCIELLO

11A12070

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO ALTO ADIGE

DECRETO 22 agosto 2011.

Scioglimento della cooperativa soc. coop. sociale «Colors» senza nomina del commissario liquidatore, in Bolzano.

L'ASSESSORE ALL'INNOVAZIONE, INFORMATICA, LAVORO, COOPERATIVE E FINANZE

(*Omissis*).

Decreta:

1) di disporre *(*Omissis*)* lo scioglimento per atto dell'autorità della cooperativa sociale «Colors», con sede a Bolzano, Via Milano, 119/a (c.f. 02560160216) ai sensi dell'articolo 2545-*septiesdecies* del Codice civile e dell'art. 34 e 36 della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5, senza nomina del commissario liquidatore.

2) Avverso il presente decreto è ammesso ricorso presso l'autorità giudiziaria competente dalla data di pubblicazione.

3) Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed anche nel Bollettino Ufficiale delle Regione.

4) Entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, può essere fatta da eventuali creditori o altri interessati, richiesta motivata di nomina del commissario liquidatore all'Ufficio provinciale per lo sviluppo della cooperazione.

Bolzano, 22 agosto 2011

L'assessore: BIZZO

11A12013

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Istituzione della «Banca dati per l'occupazione dei giovani genitori» prevista dal decreto del Ministro della gioventù del 19 novembre 2010.

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in qualità di soggetto gestore individuato ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 19 novembre 2010, comunica che, con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente avviso, è possibile iscriversi alla «Banca dati per l'occupazione dei giovani genitori», prevista dal decreto del Ministro della gioventù del 19 novembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 301 del 27 dicembre 2010. La Banca dati è finalizzata all'erogazione di un incentivo di € 5.000, in favore delle imprese private e delle società cooperative che provvedano all'assunzione a tempo indeterminato, anche parziale, di giovani - di età inferiore a 35 anni - genitori o affidatari di minori, i quali si siano preventivamente iscritti alla banca dati stessa.

Le modalità di iscrizione alla banca dati e le caratteristiche dell'incentivo sono illustrate dall'INPS con circolare, consultabile presso il sito internet www.inps.it.

11A12017

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2011-GU1-214) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso la Libreria dello Stato in Piazza Verdi, 1 - 00198 Roma - tel. 06-85082147 (aperta dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 19.00 il sabato dalle 9.00 alle 13.00);**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile per provincia sul sito www.gazzettaufficiale.it (box Librerie Concessionarie).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Area Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2011 (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	*(di cui spese di spedizione € 132,57)**	- annuale	€ **309,00**
	*(di cui spese di spedizione € 66,28)**	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)*	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 264,45)**	- annuale	€ **682,00**
	*(di cui spese di spedizione € 132,22)**	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2011.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	
serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI
*(di cui spese di spedizione € 127,00)** - annuale € **295,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,20)** - semestrale € **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
*(di cui spese di spedizione € 39,40)** - annuale € **85,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,60)** - semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.